



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/me

Roma, 6 agosto 2021

**Gent.le
Dott.ssa Maria Pia Nucera
Presidente ADC Nazionale
Via Giovanni Nicotera 29
00195 Roma**

Inviato a mezzo e-mail: adcnazionale@adcnazionale.it

Oggetto: PO 158/2021 – espressione del voto _ preferenze a favore dello stesso genere _ numero preferenze esprimibili.

In relazione al quesito del 26 luglio 2021 con il quale, facendo riferimento ad un Consiglio dell'Ordine di 15 componenti, si chiede se:

- 1) il voto espresso attribuendo in totale 8 preferenze, tutte al medesimo genere, oppure, ad esempio, il voto espresso attribuendo in totale 9 preferenze di cui 8 al medesimo genere e 1 al genere meno rappresentato, rispettando sia il dettato legislativo che regolamentare, sia correttamente espresso;
- 2) i candidati eletti non debbano, quindi, necessariamente rispettare la parità di genere nel senso che possono essere eletti anche meno di 6 candidati del medesimo genere (ad esempio 11 maschi e 4 donne);
- 3) il voto espresso solo al candidato Presidente sia considerato attribuito ai primi 14 in lista o ai primi 11 in lista (in caso di più liste presentate);
- 4) il voto che attribuisce un numero superiore a quello massimo di preferenze esprimibili (ad esempio 16 preferenze) in conseguenza all'attribuzione alla sola lista anch'esso venga attribuito ai primi 14 in lista o ai primi 11 in lista (in caso di più liste presentate) o rimanga considerato solo come voto di lista;

si osserva quanto segue.

L'art. 12, comma 2 del Regolamento elettorale prevede che *"In aggiunta al voto di lista, è data facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il Presidente. Non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a tre quinti, arrotondati secondo le generali regole matematiche, del totale delle preferenze da esprimere, come indicato nella tabella che segue. Il mancato rispetto della previsione*

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/3

di cui al precedente periodo comporta la nullità di tutte le preferenze espresse, ferma restando la validità del voto di lista”.

Nella tabella riportata nell’art. 12, in relazione ad un Consiglio dell’Ordine composto da 15 componenti è indicato quanto segue:

Numero componenti del Consiglio da eleggere	Numero candidati presenti nella lista	Numero minimo di candidati da riservare nella lista al genere meno rappresentato	Numero minimo di candidati da riservare al genere meno rappresentato da indicare nel numero di componenti da eleggere	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per il medesimo genere
15	20	almeno 8	almeno 6 nei primi quindici candidati della lista, compreso il Presidente	14	8

Si evidenzia che l’art. 12, comma 2, del regolamento prevede che le preferenze esprimibili a favore dello stesso genere debbano essere calcolate sul “totale delle preferenze da esprimere” e non sul numero delle preferenze espresse. Pertanto, il numero massimo di preferenze esprimibili a favore dello stesso genere non muta in relazione al numero di preferenze espresse.

Nel caso di un Consiglio composto da 15 componenti (Presidente + 14 consiglieri) nel caso in cui non ci si limiti ad esprimere il solo voto di lista, l’elettore potrà esprimere sino a 14 preferenze e non più di 8 preferenze potranno essere espresse a favore dello stesso genere. Ne consegue, ad esempio, che nel caso in cui l’elettore esprima solo 8 preferenze queste potranno essere espresse anche tutte ed otto a favore di un solo genere.

Alla luce di quanto sopra espresso, nel caso in cui il voto si esprima nel modo rappresentato nel quesito (9 preferenze, di cui 8 al medesimo genere) il voto si riterrà validamente espresso. Preme evidenziare che le otto preferenze esprimibili a favore dello stesso genere potrebbero essere espresse anche tutte a favore del genere meno rappresentato nella lista.

In relazione al secondo quesito si evidenzia che il regolamento elettorale disciplina le modalità di composizione delle liste elettorali e le modalità di espressione di voto, prevedendo la presenza del genere meno rappresentato nelle liste e limitando il numero dei voti esprimibili a favore di uno stesso genere. Le disposizioni inserite nell’ordinamento professionale e nel regolamento elettorale, in forza del disposto dell’art. 3, comma 2, della Costituzione, hanno il compito di fornire al genere meno rappresentato una specifica tutela, garantendo agli appartenenti al genere meno rappresentato pari opportunità, ma non la sicurezza del risultato perseguito¹. Il sistema elettorale dei Consigli degli Ordini disegnato dal d.lgs. 139/2005 (voto di lista, o in alternativa voto di preferenza; quota da riservare alla lista di minoranza) non assicura che nella composizione finale del Consiglio dell’Ordine, tra i componenti eletti sia presente il numero di candidati del genere meno rappresentato indicato nei primi 15 candidati (compreso il presidente) della lista. Pertanto, nel caso prospettato nel quesito, dato l’articolato sistema elettorale, in un Consiglio dell’Ordine composto da 15 componenti non è assicurato che tra i componenti siano presenti 6 componenti del genere meno rappresentato.

Quanto al terzo quesito si evidenzia che il comma 1 dell’art. 12 del regolamento elettorale disciplina il caso in cui il voto sia espresso a favore della lista (barrando il nome del candidato presidente o il motto/contrassegno), senza che sia espressa alcuna preferenza per i singoli candidati. In tal caso, il voto è attribuito alla lista votata e, seguendo l’ordine di lista, a ciascuno dei candidati presenti nella lista fino al numero massimo dei consiglieri da eleggere.

Nel caso prospettato nel quesito, in presenza del voto di lista, il voto sarà espresso per il presidente e per i primi 14 candidati presenti nella lista.

Nell’assegnazione del voto di lista non rileva che alla lista di maggioranza (lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi) saranno assegnati solo i 4/5 dei seggi arrotondati per eccesso.

¹ In tal senso si veda Corte Costituzionale sentenza n. 4/2010.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 3/3

Infine, in merito al quarto quesito si osserva che nel caso in cui il voto sia stato esercitato esprimendo singole preferenze a favore dei candidati presenti nella lista, non si applicano le disposizioni dell'art. 12, comma 1 del regolamento elettorale.

In tal caso troveranno applicazione i commi 3 e 4 dell'art. 12 del regolamento elettorale che disciplinano i casi in cui i voti siano espressi a favore di singoli candidati. In particolare, il comma 3 prevede che qualora il voto sia espresso a favore di un solo candidato o di un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere (barrando il nominativo dei candidati), il voto è attribuito al solo candidato o ai soli candidati in favore dei quali il voto è stato espresso e alla lista alla quale appartengono i candidati votati. Il comma 4, invece, prevede che nel caso in cui l'elettore abbia indicato un numero maggiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito solo alla lista e tutte le preferenze espresse per i candidati si considerano non apposte.

Pertanto, nel caso prospettato nel quesito, in presenza di un numero di preferenze espresse superiore a quelle esprimibili, il voto si attribuisce solo alla lista e non anche ai primi 14 candidati presenti nella lista.

Cordiali Saluti.

Massimo Miani

